INTRODUZIONE

La messa alla prova per i minorenni autori di reato costituisce una sfida su molteplici fronti: per il sistema penale, che rinuncia (momentaneamente) alla pretesa punitiva per scommettere su un processo educativo e di risocializzazione del giovane, senza passare da una sentenza di condanna, fortemente stigmatizzante, né ricorrendo ad un precoce incondizionato proscioglimento, che risulterebbe deresponsabilizzante; per i ragazzi o le ragazze, che possono dimostrare di impegnarsi in un percorso che li allontani dal contesto e dalle motivazioni che li hanno portati a delinquere e li aiuti a sviluppare capacità riflessiva e critica sulle proprie azioni; ma anche per i servizi sociali, locali e ministeriali, chiamati a effettuare una valutazione preliminare, a progettare un itinerario educativo individualizzato e ad accompagnare i giovani, osservandoli, sostenendoli e offrendo interventi capaci di incidere positivamente sul loro processo evolutivo.

Sulla messa alla prova minorile sono stati scritti fiumi di parole; amplissima è la letteratura giuridica, consistente quella psicologica. Più rari, ma presenti, sono gli studi effettuati dalla prospettiva del servizio sociale, il quale però è sempre il servizio dedicato ai minorenni, entrati nel circuito penale, afferente al Ministero della Giustizia (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni – USSM – del Dipartimento Giustizia minorile e di Comunità). Quasi totalmente assente è invece la letteratura relativa al lavoro sociale con minorenni autori di reato prodotta dagli operatori dell'ente locale, che sono coinvolti in via teorica nella costruzione e nell'accompagnamento dei progetti di messa alla prova in base all'art. 28 del d.P.R. 448/1988 e che in regione Lombardia, in forza della circolare 37 del 2007, sono investiti della responsabilità ulteriore di essere l'interlocutore principale o unico dell'autorità giudiziaria per i minorenni imputati a piede libero.

Il Comune di Sesto San Giovanni si è trovato negli ultimi anni ad affrontare, tramite il proprio servizio sociale interno, ed in particolare attraverso l'area "Minori, adulti e famiglie", un forte aumento delle sospensioni del procedimento con messa alla prova disposte dal Tribunale per i Minorenni di Milano e da altri poli giudiziari minorili, a favore di propri cittadini minorenni. Lo ha fatto basandosi sull'esperienza nella tutela minorile dei suoi professionisti (assistenti sociali, psicologi ed educatori),

pur tuttavia senza una preparazione specifica né una metodologia di lavoro condivisa e in condizioni a volte ostacolanti, per gli eccessivi carichi di lavoro e le tempistiche compresse con cui ottemperare alle richieste dell'autorità giudiziaria. Il risultato di questi primi anni di applicazione intensiva della messa alla prova minorile è stato quello di progetti che non sempre hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e di messe alla prova che spesso sono state revocate, con gravi conseguenze per l'autostima dei ragazzi coinvolti, i costi giudiziari e il rischio di generare demotivazione negli operatori e disaffezione per questa importante misura di prevenzione speciale. Il groppo di lavoro, quindi, di cui chi scrive fa parte, si è interrogato su come migliorare le prassi operative in questo delicato ambito di intervento e, attraverso un progetto di stage, ha iniziato a sperimentare azioni innovative che sono ancora in fase di implementazione. La mancanza di una base conoscitiva sulla quale fondare eventuali proposte di miglioramento è stata la motivazione che ha portato a sviluppare il presente lavoro di tesi, che mira a realizzare una ricognizione dello "stato dell'arte" dell'applicazione della messa alla prova minorile in Italia con un focus specifico sul ruolo del servizio sociale territoriale.

Il servizio sociale afferente all'ente locale infatti si trova nella posizione privilegiata di un'estrema prossimità al giovane e al suo contesto sociale; a volte l'assistente sociale comunale conosce il minorenne da tempo per aver affiancato il suo nucleo familiare nel corso di precedenti procedimenti civili o amministrativi; in altri casi, pur non avendo mai incontrato il minorenne, può facilmente intuire il suo ambiente di vita per la profonda conoscenza che possiede del quartiere specifico in cui è cresciuto; infine, il servizio sociale locale può agevolmente costituire lo snodo per l'accesso a tutte quelle risorse territoriali (associazioni, scuole, servizi, gruppi) che costituiscono gli ingredienti essenziali di un percorso di reinserimento positivo del giovane nella comunità locale cui appartiene. Il punto di debolezza del servizio sociale dell'ente locale è costituito dalla limitata specializzazione nella materia del processo penale minorile, lacuna che questo lavoro intende contribuire a colmare, favorendo quella contaminazione di saperi di tipo giuridico, psicopedagogico e sociale che il legislatore ha posto come fondamento della stessa istituzione di un organo specializzato nella giurisdizione minorile.

Nel primo capitolo si affronterà, in chiave prevalentemente giuridica, il tema della sospensione del procedimento con messa alla prova, a partire dal più vasto sistema italiano di giustizia minorile, attraverso un'analisi sommaria dei principi su cui si basa il processo penale a carico di imputati minorenni secondo il d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448. Questa forma di *probation* processuale verrà esaminata nei suoi aspetti costitutivi e nei presupposti applicativi, oltre che nel procedimento che porta il collegio giudicante a prendere la decisione di sospendere il processo per mettere alla prova l'imputato. Sempre da un punto di vista giuridico, si analizzeranno gli elementi che costituiscono la prova e gli avvenimenti che possono condizionarne l'andamento. Infine si affronterà il tema delicato della valutazione dell'esperimento, richiamando i principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.

Il secondo capitolo sarà dedicato al ruolo del servizio sociale nella sospensione del procedimento con messa alla prova: qui la prospettiva diventa interdisciplinare, abbinando la riflessione giuridica a quella di *social work*. L'oggetto di studio è, da un lato, la relazione dei servizi sociali con il tribunale per i minorenni e, dall'altro, la relazione dei due tipi di servizio sociale (ministeriale e locale) tra loro, con un approfondimento sulla specificità del modello organizzativo lombardo. Nella messa alla prova sono molteplici gli attori in gioco e il protagonista è indubbiamente l'adolescente imputato, tanto da poter definire la misura come un'impresa relazionale. Tuttavia in un prima fase verranno analizzate le relazioni degli operatori sociali con gli altri interlocutori istituzionali, per definire il loro corretto posizionamento, non sempre facile e intuitivo quando le responsabilità, di così ampia portata, sono condivise.

È nel terzo capitolo che, sempre in chiave interdisciplinare, verrà approfondito il compito del servizio sociale nei confronti del giovane, chiamato a esprimere il suo consenso e a collaborare con gli operatori sociali nella predisposizione e nella realizzazione di un progetto costruito sulla base dei suoi bisogni evolutivi e composto da alcuni elementi ricorrenti che verranno analizzati. Il *timing* è un fattore trasversale in grado di potenziare o inficiare la valenza pedagogica dell'intervento; verrà pertanto dedicato un affondo su questo tema con la presentazione di qualche buona prassi. Si passeranno in rassegna infine alcuni strumenti specifici di *social work*, le esperienze

possibili di giustizia riparativa e la peculiarità del metodo relazionale applicato a un contesto coatto.

Il capitolo finale sarà dedicato alla rappresentazione statistica e tramite alcune ricerche del fenomeno della delittuosità minorile e delle risposte del sistema istituzionale (giuridico e sociale). La messa alla prova sarà analizzata attraverso la descrizione quantitativa e qualitativa della sua applicazione, utilizzando le statistiche giudiziarie e alcune ricerche locali che ne hanno approfondito specifici aspetti. Queste analisi faranno da premessa alla presentazione di una ricerca originale realizzata sulle cartelle sociali custodite presso il servizio sociale di Sesto San Giovanni e relative ai giovani che hanno beneficiato negli ultimi tre anni di una messa alla prova. Si tratta di un vertice osservativo particolare e circoscritto, dal quale tuttavia è possibile trarre spunti di riflessione che potranno essere utili non solo agli operatori direttamente coinvolti nella ricerca ma anche, ci si augura, a tutti coloro che hanno a cuore il destino dei giovani e la realizzazione di una giustizia di comunità.

Capitolo primo

La giustizia penale minorile e la messa alla prova

1.1. Il processo penale nei confronti di autori di reato minorenni

1.1.1. Cenni di storia e principi del sistema italiano di giustizia minorile

Il fenomeno della delinquenza giovanile ha sempre suscitato nel mondo adulto una reazione attonita e di forte sconcerto, probabilmente perché il consorzio sociale sente messo in discussione e minacciato il proprio sistema di norme e valori proprio delle nuove generazioni che si affacciano all'età adulta¹. Semplificando molto e schematizzando l'evoluzione della risposta sociale e giuridica in tema di devianza minorile, è possibile identificare alcune tappe che hanno condotto all'attuale sistema penale dedicato agli autori di reato minorenni.

Prima della nascita delle scienze sociali, l'istanza di difesa sociale di fronte agli agiti devianti degli adolescenti era prioritaria e la tendenza era quella di sanzionare in modo più severo proprio i crimini commessi dai più giovani, per intervenire precocemente anche con un'azione deterrente nei confronti dei coetanei (finalità di prevenzione generale). Il paradigma unico fino a tutto il 1800 era quello retributivo: al danno inflitto alla società con la commissione di un reato, corrispondeva l'irrogazione di una pena commisurata alla gravità del fatto commesso, senza ulteriori considerazioni sul soggetto agente e sul suo contesto socio-ambientale. Il sistema penale per adulti e minorenni non era differenziato e prevaleva l'ideologia di un essere umano padrone della propria condotta, in grado di discernere il bene dal male e di autodeterminarsi sempre in modo libero e consapevole (teoria del libero arbitrio propugnata dalla "scuola classica"). Il tema centrale in questo paradigma è quello della

¹ Acutamente osserva Alfredo Carlo Moro: "In realtà dovrebbe interrogarsi, il mondo degli adulti, se le devianze che oggi il mondo adolescenziale evidenzia siano conseguenza di un disadattamento delle nuove generazioni nei confronti dei valori ampiamente condivisi ovvero se – per avventura – esse non evidenzino invece un conformistico adattamento dei giovani a quelli che sono i valori realmente vissuti e seguiti – non quelli solo verbalmente proclamati – che circolano nella nostra società" (Moro A. C., Manuale di diritto minorile. Sesta edizione a cura di Dossetti M., Moretti M., Moretti C., Morozzo della Rocca P., Vittorini Giuliano S., Zanichelli, Torino, 2019, p. 572).

responsabilità personale: il soggetto che commette un illecito deve risponderne, attraverso un processo che accerti il fatto ed un sistema giuridico che, attraverso una condanna, commisuri una pena (dosimetria sanzionatoria). La risposta penale è essenzialmente la detenzione: attraverso l'afflizione di una sofferenza, si tende a rispondere al male col male, come ad annullare la negatività; inoltre, attraverso la segregazione del reo dalla società, impedendogli fisicamente di nuocere ulteriormente, la collettività realizza il massimo grado di auto protezione.

Con la nascita ed il diffondersi delle scienze psicologiche e sociali, a cavallo tra la fine del 1800 ed i primi decenni del 1900, iniziò a farsi strada un diverso modo di decodificare l'agito deviante dei più giovani². La psicanalisi e la sociologia iniziarono a divulgare le scoperte relative alle determinanti interne ed esterne che incidono profondamente sulle scelte dell'individuo, influenzandone la volontà fino a limitarne fortemente la libertà ("scuola positiva"). Spinte inconsce e condizionamenti sociali possono avere importanti ripercussioni sulla capacità di discernimento, di autoregolazione e sulla responsabilità dell'individuo, specie se non ha ancora completato il proprio iter formativo. Così commenta, ad esempio, Silvia Larizza:

"È, poi, la stessa libertà d'agire, posta alla base delle filosofia retributiva, ad essere difficilmente compatibile con lo status di minore, con la mancanza di una piena coscienza critica e riflessiva. In presenza, dunque, di un più limitato controllo e di una percezione non piena, lo strumento della pena può sfoderare minori titoli di legittimazione"³.

Inoltre i sociologi hanno reso note al grande pubblico le teorie dell'etichettamento (*labeling theory*), che definiscono la devianza in modo relazionale, come esito dell'interazione tra l'agito di un individuo e la sua definizione da parte del contesto sociale, e arrivando ad affermare che la devianza è una "costruzione sociale". A ciò si collegano le osservazioni sugli effetti criminogeni della pena, che hanno portato a valutare un sistema sanzionatorio differenziato, che non contempli la sola segregazione carceraria. Queste nuove consapevolezze, unite alle acquisizioni della pedagogia sui processi formativi relativi ai soggetti durante le varie fasi dello sviluppo,

Phasar Edizioni, Firenze, 2012

² Trenta L., L'istituto della messa alla prova ed il probation minorile. Profili nazionali e comunitari, Phasar Edizioni, Firenze, 2012

³ Larizza S. "Considerazioni *de lege ferenda*" in Pennisi A. (a cura di), *La giustizia penale minorile:* formazione, devianza, diritto e processo. Seconda edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p. 553

sono entrate a far parte del sistema istituzionale di risposta anche giuridica alla delinquenza minorile.

Risalgono agli anni '30 del 1900 alcune delle principali fonti normative ancora vigenti sul processo penale minorile: il codice penale del 1930 (Codice Rocco) e la legge istitutiva del tribunale per i minorenni (Regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934). Per quanto riguarda il primo, in Italia, osserva Chiara Scivoletto, non esiste un "diritto penale minorile" e si imputano ai minori le medesime fattispecie che integrano il reato (delitto e contravvenzione) commesso dall'adulto⁴, prevedendo una differenza di trattamento solo in fase processuale e di esecuzione della pena, una differenza di ordine prevalentemente quantitativo. Commenta provocatoriamente Silvia Larizza a questo proposito che "il minore equivale ai due terzi di un adulto"⁵.

Il Codice Rocco presenta alcune disposizioni specifiche per i minorenni in deroga alla disciplina generale: il perdono giudiziale e la disciplina dell'imputabilità.

Il perdono giudiziale, previsto dall'art. 169 c.p. e modificato dall'art. 19 r.d.l. 20 luglio 1934, che permette il proscioglimento, teoricamente per una sola volta, del minorenne autore di un reato non gravissimo⁶, subordinato a una prognosi di futura astensione del colpevole di commettere nuovi reati, costituisce l'emblema del nuovo approccio non sanzionatorio, indulgenziale e in parte paternalistico nei confronti della devianza minorile. Viste le caratteristiche di afflittività dell'intervento penale, il solo modo di sottrarre il minorenne alle conseguenze negative dello stesso consisteva allora

⁴ Scivoletto C., Sistema penale e minori, Carocci, Roma, 2012, p. 33

⁵ "[...] i precetti sono identici a quelli indirizzati agli adulti; le pene, con l'unica eccezione dell'ergastolo, ugualmente; unico temperamento è recato dall'art. 98, comma 2 c.p. che autorizza una riduzione fino a un terzo sulla pena applicabile agli adulti. La differenza di trattamento risulta, quindi, di ordine quantitativo: il minore equivale ai due terzi di un adulto" (Larizza S. in Pennisi A., *Op. Cit.*, p. 556).

⁶ La formulazione originaria della norma prevedeva l'applicabilità del perdono nel caso di reati punibili con pena edittale massima di due anni, successivamente è stato stabilito che il giudice non debba più fare riferimento alla pena prevista dalla legge, ma alla pena applicabile in concreto, con l'effetto che il beneficio è diventato applicabile alla maggior parte dei reati, compresi quelli che più frequentemente si manifestano durante l'età adolescenziale, come il furto e le lesioni. La Corte costituzione ha anche attenuato il rigore della previsione della concessione del beneficio solo al primo reato (Ciavola A., Patanè V., "La specificità delle formule decisorie minorili" in Zappalà E., *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile. Terza edizione*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 178-181).